

**CONTRATTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA
INTEGRATA DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUSINA-
MARGHERA**

Tra

La Società S.I.F.A. S.C.p.A., con sede legale in Mestre - Venezia , Via Torino n. 141 c.a.p. 30172, capitale sociale di euro 30.000.000, codice fiscale e Partita IVA 03628140273, R.E.A. 324380 (di seguito "SIFA"), nella persona dell'Amministratore Delegato Guerrino Cravin, da una parte

e

La Società SOLVAY SPECIALTY POLYMERS ITALY S.p.A., con sede legale in Bollate - Milano Viale Lombardia, 20 c.a.p. 20021 capitale sociale di euro 374.187.000 interamente versato, codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione Registro delle Imprese 03521920961 (di seguito "SOLVAY"), nella persona di Paolo Menichini.

di seguito anche denominate collettivamente "Parti" ed ognuna singolarmente "Parte"

PREMESSO CHE

- a) SIFA e SOLVAY sono presenti nell'Area di Proto Marghera (d'ora in poi indicata come "Area");
- b) SIFA è titolare del "Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina" stipulato con la Regione Veneto il 12/07/2005, Rep. n° 5785 Racc. n° 5125, con il quale la Regione Veneto affida a SIFA la gestione del Progetto Integrato Fusina;

- c) del Progetto Integrato Fusina è parte integrante la piattaforma ambientale ex SG31 sita nell'area ex petrolchimico acquisita da SIFA a seguito di atto integrativo sottoscritto con il Concedente, Regione Veneto, in data 19.3.2010 e costituita principalmente da un impianto per il trattamento chimico/fisico/biologico delle acque reflue industriali, ivi comprese le acque meteoriche, e delle acque reflue di falda (di seguito denominato "Impianto di Depurazione");
- d) SIFA, a seguito di quanto previsto al punto b) delle presenti premesse, dispone nell'Area, di un complesso industriale integrato per il trattamento, secondo la normativa vigente, delle acque reflue e delle acque di falda. SIFA dispone, inoltre, di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per le attività svolte;
- e) SIFA intende prestare a SOLVAY i servizi di trattamento delle acque reflue industriali grezze, di trattamento delle acque meteoriche e di trattamento delle acque di falda provenienti dalle opere di drenaggio a tergo del marginamento;
- f) SOLVAY, per lo svolgimento della sua attività nell'area, intende usufruire dei servizi prestati da SIFA di cui al punto e) delle presenti premesse mediante la stipula del presente contratto (di seguito "Contratto");
- g) SOLVAY prende atto e accetta che SIFA svolga la gestione dei servizi di cui alla precedente lett. e) sin dall'inizio del servizio per il tramite la società SIFAGEST S.c.a.r.l., in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualificazioni. L'affidatario della gestione assumerà, in via diretta tutte le obbligazioni ed i diritti nei confronti di SOLVAY, posti a carico di SIFA ai sensi del presente contratto. Rimane comunque ferma la responsabilità in via solidale di SIFA nei confronti di SOLVAY.

ATTO PUBBL.
ALLEGATO

Tutto ciò premesso ed essendo le premesse e gli allegati parti integranti e sostanziali del presente Contratto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

- 1.1 forma oggetto del presente Contratto l'impegno di SOLVAY a conferire i reflui nei termini e modalità di seguito specificati e l'impegno da parte di SIFA, nei termini e con le modalità di seguito specificati, a garantire i seguenti servizi (nel seguito denominati complessivamente "Servizi"):

1.1.1 trattamento delle acque reflue industriali grezze comprensive delle acque di pioggia (nel seguito "Reflui B0"), inclusi il trattamento e lo smaltimento dei fanghi derivanti dal processo di depurazione e lo scarico delle acque trattate;

1.1.2 trattamento delle acque di falda emunte dalla barriera idraulica (nel seguito "Reflui B3"), inclusi il trattamento e lo smaltimento dei fanghi derivanti dal processo di depurazione e lo scarico delle acque trattate.

ART.2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

2.1 Trattamento acque reflue ed acque di falda

SIFA effettuerà:

- a) nell'Impianto di Depurazione il trattamento chimico/fisico/biologico dei Reflui B0 e dei reflui B3, comprensivo del trattamento e smaltimento dei fanghi di risulta;
- b) nell'impianto di Post-trattamento il trattamento di finitura ai fini dello scarico dell'effluente proveniente dall'Impianto di Depurazione, comprensivo del trattamento e smaltimento dei fanghi di risulta;
- c) lo scarico nel corpo idrico ricettore delle acque trattate.

2.2 Regolamento di conferimento

Le Parti hanno predisposto un Regolamento di conferimento (nel seguito "*Regolamento di conferimento*") di cui all'allegato 1 del presente Contratto) allo scopo di disciplinare gli aspetti riguardanti le modalità operative di conferimento dei flussi alla Piattaforma, sia in condizioni normali che in caso di anomalie, i limiti di accettabilità dei carichi di inquinanti delle acque reflue e delle acque di falda ed il coordinamento operativo tra i reparti produttivi di SOLVAY e SIFA.

ART.3 - QUANTITA', QUALITA' E PROGRAMMAZIONE

3.1 Acque reflue ed Acque di falda

La quantità e la qualità annua delle acque reflue e delle acque di falda che SOLVAY si impegna a conferire e che SIFA si impegna a trattare sono quelle riportate nell'allegato 2 per i Reflui B0 e nell'allegato 3 per le acque di falda (Reflui B3) derivanti dal drenaggio delle opere a tergo del marginamento. SOLVAY si impegna a comunicare a SIFA, entro il 31 ottobre di ogni anno, eventuali variazioni eccedenti del $\pm 10\%$ nella quantità e qualità dei reflui che intende avviare a trattamento nell'anno immediatamente successivo. SIFA

valuterà di volta in volta la compatibilità di suddette variazioni con le caratteristiche e la capacità di trattamento della Piattaforma. Nel caso SIFA, per obiettive ragioni di incompatibilità, fosse impossibilitata ad effettuare il trattamento dell'eccedenza comunicherà a SOLVAY, entro 20 giorni, l'impossibilità di accettare le variazioni richieste.

ART. 4 - CONSEGNA

4.1 Acque reflue e Acque di Falda

Le Parti convengono che:

- i Reflui B0 saranno consegnati da SOLVAY a SIFA alla flangia di collegamento tra la tubazione di collettamento acque reflue di sua proprietà e quella di collegamento alla piattaforma. Sarà eventualmente onere di SOLVAY stabilire gli adeguati accordi con il proprietario della tubazione nella quale immette il proprio flusso nel caso in cui questa non sia di proprietà di SIFA.
- SIFA prenderà in consegna il flusso di acque reflue dalla flangia di collegamento alla propria tubazione;
- le acque di falda derivanti dal drenaggio dalle opere a tergo marginamento (Reflui B3), per la quota derivante dalle aree di SOLVAY, saranno collettate a SIFA attraverso la tubazione di trasporto alla Piattaforma, come identificato nella planimetria allegata al Regolamento di conferimento;
- i conferimenti dei reflui dovranno avvenire con la maggiore uniformità possibile e in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento di conferimento, di cui al precedente articolo 2.2.

Il Regolamento di conferimento è comunque subordinato a eventuali regolamenti o norme pubbliche che determinino la necessità di apportarne modifiche o integrazioni

ART. 5 - MISURAZIONI

5.1 Acque reflue e Acque di Falda

La misurazione della quantità e qualità di Reflui B0 e B3 trattati da SIFA è descritta nei rispettivi Regolamenti di conferimento.

ART. 6 - CARATTERISTICHE E RESPONSABILITA' SUI REFLUI

- 6.1 SOLVAY conferirà a SIFA i Reflui B0 con le caratteristiche contenute nei limiti di accettabilità di cui all'articolo 3.2 del Regolamento di conferimento e le acque di falda derivanti dal drenaggio a tergo del marginamento (Reflui B3).
- 6.2 Eventuali superamenti dei limiti di accettabilità di cui sopra verranno gestiti dalle Parti secondo le modalità di cui al paragrafo 4 del Regolamento di conferimento, restando comunque SIFA impegnata al trattamento dei Reflui B0 e delle acque di falda (Reflui B3) entro i limiti autorizzativi allo scarico e nelle quantità compatibili con il corretto funzionamento della Piattaforma anche qualora i Reflui superassero i limiti di accettabilità.
- 6.3 Qualora SOLVAY, per effetto dell'immissione nella Piattaforma di acque reflue fuori dai limiti di accettabilità di cui all'allegato I del Regolamento di conferimento, arrecasse danni alla Piattaforma e/o a beni di proprietà di SIFA e/o di terzi nonché a personale di SIFA e/o di terzi nel caso in cui il superamento dei limiti di accettabilità non sia stato preventivamente concordato e accettato da SIFA medesima, SOLVAY sarà tenuta al risarcimento dei danni diretti arrecati a SIFA e/o agli altri utenti della Piattaforma.

ART.7 - MANUTENZIONI

SOLVAY riconosce a SIFA la necessità di effettuare manutenzioni periodiche e riparazioni occasionali, programmate e non, alla Piattaforma che possano limitare o sospendere temporaneamente la disponibilità dei Servizi oggetto del presente Contratto.

Analogamente SIFA riconosce a SOLVAY la possibilità di effettuare manutenzioni periodiche e riparazioni occasionali che possano determinare variazioni quali/quantitative del flusso conferito. Tali eventualità saranno gestite come previsto dal paragrafo 5 del Regolamento di conferimento. Le Parti adotteranno le misure opportune per ridurre al minimo gli inconvenienti derivanti dalle necessità manutentive come meglio specificato al punto 5 del Regolamento di conferimento di cui all'Allegato 1.

7.1 Manutenzioni programmate

Le Parti si impegnano a:

- i. concordare entro il 31 ottobre di ogni anno solare, le proprie fermate programmate di durata superiore a tre giorni previste nell'esercizio successivo; l'inizio della fermata dovrà essere confermata comunque con dieci giorni di anticipo rispetto alla data di inizio lavori.
- ii. comunicare con preavviso di almeno dieci giorni la necessità di effettuare manutenzioni di durata inferiore a tre giorni; eventuali fermate non concordate entro il 31 ottobre di ogni anno e che eccedono i tre giorni saranno considerate non programmate per i giorni eccedenti;
- iii. comunicare con la massima tempestività possibile, le variazioni rispetto al programma con apposite comunicazioni motivate;
- iv. comunicare tempestivamente, a fine lavoro, il ripristino delle normali condizioni d'esercizio.

7.2 Manutenzioni non programmate

Nel caso di manutenzioni non programmate, ma necessarie al funzionamento della Piattaforma, SOLVAY, se richiesto da SIFA, dovrà ridurre corrispondentemente i reflui inviati e, se necessario, sospenderli, in osservanza di quanto previsto nel Regolamento di conferimento.

ART. 8 - MODALITA' DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

8.1 Le Parti si impegnano a concordare di volta in volta variazioni sostanziali delle caratteristiche di riferimento e dei limiti di accettabilità di cui all'allegato I del Regolamento di Conferimento, conseguenti a variazioni di assetto o di funzionamento degli impianti.

Ove le variazioni sopra descritte richiedessero da parte di SIFA adeguamenti organizzativi e/o nuovi investimenti, le Parti concorderanno le soluzioni più adeguate, inclusi eventuali adeguamenti dei compensi dovuti per i Servizi e le Forniture rese. I costi effettivamente sostenuti da SIFA per i suddetti investimenti saranno rimborsati da SOLVAY a termini e condizioni da concordare.

In caso di mancato accordo sulle soluzioni di cui sopra, i Servizi e le Forniture continueranno ad essere resi nei termini ed alle condizioni precedentemente in vigore.

8.2 Nella prestazione dei Servizi e delle Forniture SIFA ha l'obbligo e la responsabilità di avvalersi di personale qualificato, nonché di predisporre ed

organizzare con i criteri della migliore economicità ed efficienza tutti i mezzi tecnici e finanziari necessari, di applicare le conoscenze tecniche ed organizzative occorrenti affinché la prestazione dei Servizi e delle Forniture risulti in linea con l'impegno contrattuale nel pieno rispetto della legislazione e normativa tecnica vigente.

8.3 Ciascuna Parte sarà pienamente ed esclusivamente responsabile delle obbligazioni da essa assunte.

In particolare SIFA sarà responsabile nei confronti dell'Autorità rilasciante l'autorizzazione al trattamento dei reflui, della qualità e della completezza delle prestazioni fornite e pertanto provvederà, senza alcun aggravio di costi per SOLVAY, alle eventuali integrazioni o sostituzioni di Servizi risultati essere insufficienti o imperfetti. Resta esclusa ogni responsabilità di SIFA per lucro cessante.

SIFA terrà inoltre indenne SOLVAY da ogni pretesa di terzi connessa alla non corretta esecuzione dei Servizi e delle Forniture prestati a SOLVAY stessa.

8.4 SIFA si impegna a prestare i Servizi nel pieno rispetto delle leggi vigenti e dei più elevati standard tecnici.

ART. 9 – TARIFFE


9.1 Le tariffe (nel seguito "Tariffe") dovute da SOLVAY a SIFA quale corrispettivo dei Servizi e delle Forniture ricevuti sono così definite:

9.2 Trattamento Reflui B0

La tariffa per il trattamento dei reflui B0, comprensiva del trattamento dei relativi fanghi di risulta, fissata sulla base dei volumi e dei carichi riportati nel punto 1 dell'allegato 2, e che costituiscono impegno per l'intera durata del Contratto, è composta da:

- una quota fissa annua dovuta per l'intera durata contrattuale senza alcuna clausola sospensiva ad esclusione della causa di forza maggiore invocata da SIFA;
- una quota variabile, a sua volta suddivisa in:
 - "costi costanti di produzione", ovvero costi indipendenti, entro certi intervalli, dalle effettive quantità di inquinanti/portata idraulica;
 - "costi variabili propriamente detti" dipendenti in modo diretto dalle quantità da depurare.

Il corrispettivo che mensilmente sarà riconosciuto da SOLVAY a SIFA, sulla base dei volumi e dei carichi riportati nel punto 1 dell'allegato 2, è riportato nel punto 2, lettere a) e b) dell'allegato stesso.



VEDI DELIBERA

La quota fissa di cui alla lettera a) corrisponde a quella fissata nel precedente contratto, riparametrata sulla base dei diversi volumi fissati ed incrementata di un importo, pari a 0,334 €/mc. fatte salve eventuali modifiche da parte della Regione del Veneto, per tener conto della maggior incidenza dei costi fissi suddivisi su un minor volume di reflui complessivamente trattati.

VEDI ALL. I
PAG. 55 e 60

Conformemente alla metodologia seguita nella definizione della tariffa nel precedente contratto, la quota fissa di cui alla lettera a) è valorizzata a moneta 2009 e sarà aggiornata annualmente con le modalità indicate all'art. 10.1.1 e in allegato 5.

La quota variabile di cui alla lettera b) è soggetta ad adeguamenti monetari con riferimento ai valori dei parametri e con le modalità indicate all'art.10.1.2 e negli allegati 4 e 5.

Lo scostamento quantitativo dei conferimenti rispetto ai volumi e ai carichi riportati nel punto 1 dell'allegato 2 determinerà un ulteriore adeguamento della quota variabile, che verrà calcolata applicando le formule riportate nell'allegato 4.

Trimestralmente verrà eseguito il conguaglio della quota variabile, che sarà adeguata applicando le formule riportate nell'allegato 4 sulla base delle quantità di inquinanti e della portata idraulica effettivamente conferite e verificate mediante la procedura di metering di cui all'allegato B del Regolamento di Conferimento.

CHIEDERE
BILANCIO
TECNICO
IMPIANTO

9.3 Trattamento Reflui B3

La tariffa per il trattamento delle acque di falda B3, comprensiva del trattamento dei relativi fanghi di risulta e dovuto per l'effettivo quantitativo conferito, è riportata nell'allegato 3 punto 2, ed è composta da:

a) una quota fissa

€/m³ 3,475 +
€/m³ 0,525 =
1,00 + E

b) una quota variabile, legata all'energia elettrica

La tariffa che mensilmente sarà applicata alla quantità di riferimento, è riportata nel punto 2 dell'allegato 3, lettere a) e b).

al

La quota fissa di cui alla lettera a) è valorizzata a moneta 2009 e sarà aggiornata annualmente con le modalità indicate all'art.10.2 e nell'allegato 3 punto 2.

La quota variabile è soggetta ad adeguamenti monetari con riferimento ai valori dei parametri e con le modalità indicate all'art.10.2 e nell'allegato 3 punto 2.

Trimestralmente verrà eseguito il conguaglio sui volumi effettivamente conferiti.

9.4 Le Tariffe sono da intendersi al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

9.5 A valle del primo anno di gestione, le Parti si impegnano a verificare la possibilità di modificare le formulazioni delle tariffe di cui ai punti precedenti ed in particolare per quanto riguarda i reflui B0, fermo restando il riferimento della quota variabile al valore definito sulla base delle quantità/qualità standard di riferimento di cui all'allegato 2, di modificare le formule di cui all'allegato 4 sulla base dell'effettiva influenza dei singoli parametri sul corrispettivo determinato;

ART. 10 – AGGIORNAMENTO PREZZI

Le tariffe di cui all'articolo 9 sono soggette a revisioni così riassumibili:

10.1 Trattamento reflui B0

10.1.1 Per la quota fissa, per la sola voce "personale" pari al 16% dell'intero ammontare di cui alla lettera a) del punto 2 dell'allegato 2, la revisione verrà effettuata su base annua avendo come riferimento l'indice I.S.T.A.T. Ln, come definito in allegato 5.

10.1.2 Per la quota variabile, sulla base dei costi sostenuti e documentati, e secondo le formule di calcolo di cui all'allegato 4:

a) trimestralmente per quanto riguarda le voci energia elettrica, vapore a 5 ate e vapore a 18 ate (cfr. voci c.u.energia, c.u.vapore5, c.u.vapore18 indicate in Allegato 5);

b) semestralmente per quanto riguarda le voci ossigeno, acido solforico e acido acetico (cfr. parametri c.u.ossigeno, C.U.H2SO4, C.U.ac.acetico indicate in Allegato 5.)

10.2 Trattamento dei reflui B3

La componente variabile (pari al 13% circa dell'intera tariffa) verrà aggiornata trimestralmente per quanto riguarda la voce energia elettrica (cfr. voci c.u.energia indicate in allegato 3,) mentre la componente fissa (il rimanente 87% circa) verrà aggiornata su base annua avendo come riferimento l'indice I.S.T.A.T. Ln₂ di cui all'allegato 5.

? INVESTIMENTI
PIF?

10.3 SOLVAY si riserva la facoltà di verificare che i costi dichiarati da SIFA siano in linea con i valori di mercato, e di richiedere, ove riscontrasse scostamenti significativi, una rinegoziazione degli stessi.

ART. 11 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

11.1 In relazione ai compensi di cui all'articolo 9, SIFA emetterà fattura mensilmente in via anticipata, con pagamento a mezzo bonifico bancario su c/c e Banca d'appoggio riportata in fattura.

Le fatture intestate a SOLVAY dovranno essere inviate in formato "pdf", a mezzo e-mail all'indirizzo: francesca.bettiol@solvay.com
fabrice.rodriques@solvay.com

o nel caso di impossibilità di utilizzo della suddetta modalità di invio le fatture saranno inviate rispettando, ove possibile, il seguente ordine di preferenza:

- i) a mezzo fax al numero 041 5096 841;
- ii) a mezzo posta al seguente indirizzo:

SOLVAY SPECIALTY POLYMERS ITALY - S.P.A.

Viale Lombardia, 20 – 20021, Bollate - Milano

SOLVAY provvederà al pagamento a 30 giorni data ricevimento fattura (data ricevimento della fattura = 0).

In caso di scadenza in giorno non bancabile, il pagamento potrà essere posticipato al primo giorno bancabile successivo.

La fattura mensile si intende quale acconto costituito dalla quota fissa più la quota variabile così come riportate nell'allegato 2 al punto 2, lettere a) e b) per la tariffa B0 e nell'allegato 3 al punto 2 per la tariffa B3.

11.2 Trimestralmente verrà emessa fattura a conguaglio per quanto attiene alla componente "quota variabile" sulla base di quanto indicato all'art.9.2.

11.3 Il ritardato pagamento degli importi dovuti rispetto ai termini di cui ai precedenti punti 10.1, 10.2 e 10.3 darà luogo ad interessi, calcolati dalla data

@

di scadenza dei documenti interessati, ad un tasso pari all'Euribor a un mese, base 365, in vigore alla data di scadenza della fattura, maggiorato di cinque punti percentuali.

- 11.4 Qualora SOLVAY contesti qualsiasi importo fatturato a fronte del Contratto, essa non avrà diritto di sospendere il pagamento, salvo il caso di errore manifesto. In quest'ultimo caso SOLVAY dovrà comunque pagare le somme non affette da errore manifesto.

ART. 12 – SUBENTRO

Nell'ipotesi in cui SIFA designi un soggetto diverso da SIFAGEST per la gestione della piattaforma integrata, lo stesso subentrerà e assumerà in proprio tutte le obbligazioni poste a carico di SIFA e i relativi diritti alla stessa spettanti nei confronti di SOLVAY, rispondendo in via diretta verso quest'ultima. All'avverarsi delle condizioni di cui sopra, una volta comunicato il nome del gestore, lo stesso aderirà al presente contratto, divenendone parte, con apposito atto integrativo.

Rimane, comunque, ferma la responsabilità solidale di SIFA nei confronti di SOLVAY.

ART. 13 – GARANZIE ED IMPEGNI DI SIFA

SIFA garantisce, in via solidale con SIFAGEST, di:

- a) possedere la necessaria organizzazione per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, avvalendosi di personale al quale vengono corrisposti tutti i compensi stabiliti dai contratti in vigore e per i quali vengono versati tutti i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi dovuti;
- b) disporre di un impianto regolarmente autorizzato ad esercitare le attività oggetto del presente Contratto in conformità e nel rispetto di tutti i prescritti decreti, autorizzazioni, licenze e di fare quanto di propria competenza per mantenere in vigore nonché a richiederne tempestivamente il rinnovo prima della scadenza;
- c) osservare tutte le normative in materia di sicurezza, protezione della salute dei lavoratori e tutela dell'ambiente, incluso il D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alla valutazione del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alla

valutazione dell'esposizione degli stessi agli agenti di rischio chimici, cancerogeni, fisici e biologici.

- d) di trattare ed utilizzare tutti i dati, le informazioni e i documenti di cui verrà comunque in possesso o a conoscenza per l'esecuzione del presente Contratto, o comunque in relazione allo stesso, nel completo rispetto di quanto previsto all'art. 33 e della normativa in materia di segreto aziendale e industriale e di tutela dei dati personali, ex D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni;
- e) di assumere ogni responsabilità relativamente all'esecuzione dei Servizi , nella piena osservanza della normativa vigente in materia, obbligandosi, in ogni caso, a manlevare SOLVAY da ogni richiesta, pretesa o azione che venisse da chiunque proposta nei suoi confronti in conseguenza o in relazione ai Servizi o al Contratto.

ART. 14 - SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Per quanto di competenza e relativamente alle attività di SIFA connesse ai Servizi di cui al presente Contratto che generano aspetti ambientali, SIFA si impegna ad adottare un sistema di gestione adeguato ai principi della prevenzione dell'inquinamento.

SIFA dovrà fornire a SOLVAY immediata comunicazione di ogni evento di speciale rilevanza per lo svolgimento dei Servizi, come a titolo esemplificativo: incendi, esplosioni, sabotaggi, incidenti o calamità naturali che dovessero provocare morte o grave ferimento di dipendenti, contrattisti o terzi, o grave danno alle proprietà; scioperi, disordini, comunicazioni con i media di rilevanza nazionale o internazionale, evacuazioni pubbliche o altri significativi interventi delle autorità. Tali eventi che avvenissero nel corso dello svolgimento dei Servizi dovranno essere comunicati a SOLVAY tempestivamente per le vie brevi, e-mail o fax, entro ventiquattro (24) ore, e comunque non più tardi del giorno lavorativo successivo a quello in cui SIFA sia venuta a conoscenza degli eventi stessi.

SIFA con la sottoscrizione del presente Contratto assumerà verso le competenti autorità tutti gli obblighi di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa, tenendo SOLVAY indenne e manlevata da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto e sempreché tale responsabilità non sia imputabile anche a SOLVAY.

SIFA dichiara che i costi relativi alla sicurezza del lavoro connessi a tutte le attività che svolgerà nella Piattaforma nell'esecuzione del Contratto sono congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle attività stesse, e che non si sostengono costi speciali per la sicurezza derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto in quanto assorbiti dai costi generali che SIFA dedica alla gestione della sicurezza.

ART. 15 - INVESTIMENTI PER ADEGUAMENTO IMPIANTI

Qualora per nuove disposizioni di legge, regolamenti, provvedimenti della pubblica amministrazione si rendessero obbligatori investimenti relativamente alle attrezzature, impianti e/o strutture di proprietà di SIFA, che siano in qualsiasi modo coinvolte nelle prestazioni oggetto del Contratto, gli stessi saranno effettuati da SIFA medesima, che provvederà preventivamente ad inviare a SOLVAY la specifica documentazione relativa per la conseguente revisione della tariffa che dovrà coprire interamente i costi sostenuti. OK

ART. 16 - FORZA MAGGIORE

- 16.1 Non saranno imputabili ad alcuna delle Parti inadempienze, parziali o totali, agli obblighi posti a suo carico dal Contratto o dalla legge, qualora tali inadempienze derivino da qualsiasi causa di forza maggiore, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi: scioperi, incendi, agitazioni sindacali, eventi naturali, improvvise restrizioni provenienti dalle Autorità, o in genere qualunque evento straordinario non imputabile alla Parte di cui trattasi. Ciascuna delle Parti avrà comunque l'obbligo di informare entro 24 ore dal verificarsi dell'evento per iscritto, anche a mezzo fax, l'altra Parte di qualunque evento di forza maggiore che ritardi o impedisca l'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto, al fine di concordare di comune accordo le soluzioni più opportune, e di fare quanta ragionevolmente nelle proprie capacità per eliminare tale evento di forza maggiore nel più breve tempo possibile.
- 16.2 Anche nel caso di forza maggiore le limitazioni di disponibilità degli impianti dovranno essere soggette a quanto previsto nel Regolamento di conferimento che definisce le azioni e le azioni da intraprendere in caso di:
- 1) anomalie all'impianto conferitore;
 - 2) anomalie all'impianto di depurazione;
 - 3) sovraccarichi idraulici

ART. 17 - DURATA E RECESSO

Il Contratto entrerà in vigore a far data dal 08.04.2015 fino al 31.12.2016. Alla scadenza sarà tacitamente rinnovato per un biennio salvo disdetta dell'utente data con raccomandata A.R. almeno 6 mesi prima della sua scadenza.

In caso di modifiche aziendali (chiusura – riduzione produzione – ecc.) SOLVAY sarà comunque impegnata, per tutta la durata del Contratto, a corrispondere a SIFA la tariffa di cui ai punti 9.2 e 9.4 limitatamente alla quota fissa.

ART. 18 – CESSIONE

Nessuna delle Parti potrà cedere il Contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Tale consenso non potrà essere negato senza ragionevoli motivazioni.

Ai fini di questa disposizione non è considerato "terzo" qualsiasi società controllante la Parte cedente, o da quest'ultima controllata, come pure qualsiasi società che unitamente alla Parte cedente si trovi sotto il controllo di una medesima altra società, intendendosi il "controllo" definito ai sensi del primo comma dell'Art. 2359 Codice Civile, né va inteso "terzo" un Socio di SIFA avente i requisiti richiesti in osservanza al D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006. Quanto sopra disposto non troverà applicazione in caso di cessione o di trasferimento, a qualsiasi titolo, dell'azienda o del ramo di essa cui il Contratto pertiene; in tal caso troveranno applicazione le norme del codice civile in materia di cessione o di trasferimento del ramo d'azienda.

ART. 19 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

SOLVAY avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. qualora SIFA non adempia alle obbligazioni previste dai seguenti articoli del Contratto:

Articolo 14 – SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE;

Articolo 27 – RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA;

Articolo 28 – CODICE ETICO;

Articolo 29 – NORMATIVA ANTIMAFIA.

SOLVAY dovrà inviare a SIFA una comunicazione scritta di risoluzione e la risoluzione avrà effetto dal 90esimo (novantesimo) giorno successivo al ricevimento di detta comunicazione.

ART. 20 - CONSERVAZIONE

L'eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del Contratto non determinerà l'invalidità o l'inefficacia dell'intero Contratto. Le Parti si impegnano a sostituire immediatamente le eventuali clausole invalide od inefficaci con altre clausole valide ed efficaci che abbiano un contenuto il più possibile vicino a quello delle clausole invalide od inefficaci.

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto divieto a SIFA, ai sensi dell'articolo 1260 II comma del codice civile, cedere a terzi, fatta eccezione per gli Istituti di credito finanziatori ai sensi del D. Lgs. 163/06, cap. III, e ss.mm.ii. in tutto o in parte i crediti maturati nei confronti di SOLVAY a fronte del Contratto.

ART. 22 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del Contratto saranno effettuate per iscritto e inviate ai seguenti indirizzi:

- **S.I.F.A. S.c.p.A.**

Via Torino, 141
30172, Mestre (VE)

- **SOLVAY SPECIALTY POLYMERS ITALY - S.P.A.**

Via della Chimica, 5
30175, Marghera - Venezia

o a diverso indirizzo che verrà comunicato per iscritto da una Parte all'altra.

ART. 23 - TUTELA DEI DATI PERSONALI - RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a mantenere la più ristretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con l'esecuzione del presente contratto e fanno sì che tali impegni siano osservati anche dalle persone che operano alle loro dipendenze o per loro incarico. Tali impegni permarranno per un periodo non inferiore a cinque anni anche dopo la cessazione del contratto per qualsiasi causa. Peraltro gli impegni in questione non si applicheranno relativamente a:

- informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso della parte tenuta agli obblighi di tutela qui stabiliti ed a lei direttamente disponibili;
- informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza responsabilità della parte tenuta agli obblighi di tutela qui stabiliti;

- informazioni e conoscenze che la parte tenuta agli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possano legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
- informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o di disposizioni di autorità, entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

ART. 24 - ASSICURAZIONI

Le Parti devono provvedere alle assicurazioni appropriate in funzione dei rispettivi rischi.

In particolare, per quanto riguarda i danni a beni e la responsabilità civile verso terzi si conviene:

◆ *danni a beni:*

le Parti provvederanno a stipulare i relativi contratti di assicurazione contro i danni per i beni di loro rispettiva proprietà convenendo con gli assicuratori la rinuncia da parte di questi ultimi al diritto di surrogazione ex Art. 1916 c.c.

Le Parti si terranno reciprocamente indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per perdite e danni di cui sopra, ritenendosi soddisfatte dal risarcimento derivante dalla copertura assicurativa.

◆ *responsabilità civile verso terzi:*

premesso che le Parti sono responsabili a termini di legge di qualsiasi danno cagionato a terzi, fermo restando quanto sopra previsto per le coperture dei danni materiali diretti, le stesse si impegnano a stipulare e mantenere in vigore una assicurazione contro i rischi della responsabilità civile verso terzi, con clausola che preveda rispettivamente SIFA e SOLVAY assicurate terze fra loro e per valori congrui.

ART. 25 - CONTROVERSIE

Il contratto è soggetto alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al Contratto comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, non risolte in via amichevole tra le Parti, saranno di esclusiva competenza del Foro di Venezia.

ART. 26 - GESTORE DEL CONTRATTO

Le Parti concordano circa la necessità di individuare ognuna un referente, le cui principali competenze saranno:

- o gestione dei rapporti operativi di sito inerenti l'esecuzione del Contratto;
- o verifica del rispetto delle tempistiche individuate nel Contratto;
- o controllo economico relativo alla congruenza tra l'esecuzione dell'oggetto contrattuale e le relative fatturazione e pagamenti.

A tal fine le parti si scambieranno, mediante corrispondenza i nominativi di riferimento.

ART. 27 – RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

SIFA dichiara di aver ricevuto e di essere a conoscenza del documento "Modello 231" elaborato da SOLVAY in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, SIFA dichiara di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e si obbliga nei confronti di SOLVAY a mantenerle tutti efficientemente attuate per l'intera durata del presente Contratto.

Le Parti concordano che la inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni ed obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per SOLVAY, costituirà grave inadempimento al presente Contratto e darà facoltà a SOLVAY di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il Contratto, da esercitarsi mediante lettera racc.ta contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la inosservanza.

Nell'eventualità di notizie da cui possa ragionevolmente desumersi tale inosservanza in assenza degli accertamento o esiti di lette, SOLVAY avrà facoltà di sospendere l'esecuzione del Contratto, da esercitarsi mediante lettera racc.ta contenente la sintetica indicazione delle notizie. Ove le notizie siano tratta dalla stampa, l'esercizio della facoltà sopra citata sarà acconsentito



quando le notizie trovino riscontro in un atto formale dell'Autorità Giudiziaria e/o sia altrimenti confermata dall'Autorità Giudiziaria.

L'esercizio delle facoltà sopra citate avverrà a danno di SIFA, in ogni caso addebitandogli tutte le maggiori spese e costi e l'obbligazione di manlevare SOLVAY per qualsivoglia azione di terzi da tale inosservanza derivante o conseguente.

ART. 28 – CODICE ETICO

SIFA dichiara di essere a conoscenza del "Codice Etico" del gruppo SOLVAY, disponibile sul sito internet della società e si impegna ad attenersi rigorosamente ai principi contenuti nei suddetti documenti. In particolare SIFA si impegna ad astenersi da:

- 1) offrire provvigioni, emolumenti ed altre utilità a dipendenti o funzionari di SOLVAY;
- 2) concludere accordi commerciali stipulati in proprio da dipendenti o funzionari di SOLVAY che possano ledere gli interessi di SOLVAY;
- 3) intraprendere attività commerciali o sottoscrivere accordi con terzi suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi di SOLVAY e confliggere con gli stessi;
- 4) procurare a dipendenti o funzionari di SOLVAY vantaggi non patrimoniali e dal dispensare agli stessi donativi sotto forma di regalie, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità non contenuti entro i limiti di quanto normalmente ammesso dai comuni canoni di etica commerciale.

Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni e obbligazioni sopra indicate costituirà grave inadempimento al Contratto e darà facoltà a SOLVAY di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il Contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata.

ART. 29 – NORMATIVA ANTIMAFIA

La validità del Contratto è subordinata al possesso e al mantenimento da parte di SIFA dei requisiti previsti dalla normativa antimafia in vigore, ossia alla non sussistenza delle cause ostative di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'art. 4

del D. Lgs. n. 490 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, in conformità con quanto richiesto dal d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252. La perdita di tali requisiti da parte di SIFA è causa di risoluzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c..

SIFA si impegna a comunicare tempestivamente a SOLVAY eventuali variazioni sostanziali dell'atto costitutivo, dello statuto, del nominativo dei soggetti che amministrano la società, intervenute successivamente alla stipula e, comunque, durante l'esecuzione del Contratto.

ART. 30- VARIE

Il Contratto è firmato in due esemplari, ognuno dei quali può considerarsi un originale, uno per SIFA e uno per SOLVAY.

Il Contratto sarà registrato solo in caso d'uso a carico della Parte richiedente la registrazione.

Il Contratto annulla e sostituisce ogni altra intesa o accordo intercorsi tra le Parti sulla materia da essa regolata. Qualsiasi modifica del Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta dai rappresentanti delle Parti.

Per quanto non previsto dal Contratto valgono le norme di legge vigenti in materia.

ART. 29 – ALLEGATI

Gli allegati al Contratto sono:

Allegato 1 – Regolamento di conferimento;

Allegato 2 – Quantità e qualità annua delle acque reflue (REFLUI B0);

Allegato 3 – Quantità annua delle acque di falda provenienti dalle opere di drenaggio a tergo del marginamento (REFLUI B3);

Allegato 4 – Formule di adeguamento delle tariffe;

Allegato 5 – Definizione dei parametri per l'aggiornamento delle tariffe;

Allegato 6 – Planimetrie con identificazione dei punti di consegna.

Venezia, 07.04.2015

SOLVAY SPECIALTY POLYMERS ITALY S.P.A.

S.I.F.A. S.c.p.A.

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. le Parti approvano specificamente le clausole contenute agli articoli:

ART. 8 - MODALITA' DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI;

ART. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ART. 12 - SUBENTRO

ART. 13 - GARANZIE ED IMPEGNI DI SIFA

ART. 14 - SALUTE SICUREZZA ED AMBIENTE

ART. 16 - FORZA MAGGIORE

ART. 17 - DURATA E RECESSO

ART. 18 - CESSIONE

ART. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

ART. 24 - ASSICURAZIONI

ART. 25 - CONTROVERSIE

ART. 27 - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA


ART. 28 - CODICE ETICO

ART. 29 - NORMATIVA ANTIMAFIA

SOLVAY SPECIALTY POLYMERS ITALY S.P.A.

S.I.F.A. S.c.p.A.

.....

.....


ALLEGATO 1

REGOLAMENTO di CONFERIMENTO

INDICE

1. SCOPO
2. STRUTTURA E POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE
3. REGOLE ATTE AD ASSICURARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL PROCESSO DI DEPURAZIONE ED IL RISPETTO DI TUTTA LA NORMATIVA LEGISLATIVA D'AMBITO E DELLE CLAUSOLE/PRECETTI ESPRESSI AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO.
 - 1.1. GENERALITÀ
 - 1.2. SCHEDE DI OMOLOGAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E DI FALDA
 - 1.3. ADEMPIMENTI IN CONDIZIONI NORMALI DI ESERCIZIO
4. COMPORTAMENTI DA ADOTTARE A FRONTE DI EVENTUALI SITUAZIONI "ANOMALE" CHE COSTITUISCONO UN RISCHIO PER LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI.
5. REGOLE PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI ANCHE IN CASO DI ATTIVITÀ MANUTENTIVE DEGLI IMPIANTI, O COMUNQUE DI LIMITARNE AL MINIMO GLI EFFETTI.
6. COMUNICAZIONI

ALLEGATI

ALLEGATO A

PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE INVIATE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN OCCASIONE DI SITUAZIONI ANOMALE

PREMESSA

MODALITÀ DI GESTIONE DI UN FLUSSO ANOMALO CONFERITO

MODALITÀ DI GESTIONE DELLE CONDIZIONI ANOMALE

NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

MODALITÀ DI GESTIONE IN CONDIZIONI DI SOVRACCARICO

IDRAULICO DETERMINATO DA EVENTI METEOROLOGICI

ECCEZIONALI

ALLEGATO B

PROCEDURA DI METERING

1. CAMPIONAMENTO
 - 1.1. *Attività di campionamento*
 - 1.2. *Campionatori*
 - 1.3. *Frequenza di campionamento*
 - 1.4. *Rapporto con i Responsabili degli Impianti Conferitori*
 - 1.5. *Procedure relative al fuori servizio*

2. ANALISI DI LABORATORIO
 - 2.1. *Analisi*
 - 2.2. *Risultati analitici e gestione delle eventuali analisi in contraddittorio*
3. STRUMENTAZIONE DI MISURA
 - 3.1. *Generalità*
 - 3.2. *Trasmissione dei dati on-line*
 - 3.3. *Procedure relative al fuori servizio o staratura della strumentazione*
 - 3.4. *Metodologia delle tarature periodiche*
 - 3.5. *Manutenzione*
4. RILEVAMENTO DELLA QUANTITA' DI FANGHI SMALTIITI
5. ELABORAZIONE DATI

**ALLEGATO C - PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE DELLE ACQUE
REFLUE CONFERITE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE
PREMESSA**

OMOLOGAZIONE

**ALLEGATO D - PLANIMETRIA CON UBICAZIONE DELL'IMPIANTO
DI DEPURAZIONE**

**ALLEGATO E - PLANIMETRIA CON UBICAZIONE DELL'IMPIANTO DI
POST TRATTAMENTO**

ALLEGATO F - RETE DI ADDUZIONE DELLE ACQUE REFLUE

ALLEGATO G - PUNTI DI CONSEGNA

ALLEGATO H - PIANO ANALITICO

ALLEGATO I - SCHEDE DI OMOLOGAZIONE

1. SCOPO

Il "Regolamento di conferimento delle acque reflue e di falda all'Impianto di Depurazione" (nel seguito "Regolamento di conferimento"), ha lo scopo di definire:

- le regole, comprensive dei limiti di accettabilità per le acque reflue nei punti di consegna da ciascun impianto conferitore a SIFA, atte ad assicurare il corretto funzionamento del processo di depurazione ed il rispetto di tutta la normativa legislativa d'ambito e delle clausole/precetti espressi ai fini dell'autorizzazione all'esercizio (vedi paragrafo 3).
- le regole a cui attenersi per far fronte ad eventuali situazioni "anomale" che costituiscono un rischio potenziale per la continuità di fornitura dei servizi (vedi paragrafo 4).
- le regole per assicurare la continuità di fornitura del servizio anche in caso di attività manutentive degli impianti, o comunque di limitarne al minimo gli effetti (vedi paragrafo 5).

Il Regolamento di conferimento sarà rivisto ed aggiornato in funzione di variazioni normative, autorizzative e/o tecnologiche che implicino modifiche dirette o indirette nella gestione operativa del trattamento delle acque reflue e di falda.

2. STRUTTURA E POTENZIALITA' DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

L'impianto tecnicamente deputato al trattamento delle acque reflue B0 B3 è costituito da tre sezioni distinte e separate anche in termini di lay out:

a) un Impianto di Depurazione chimico-fisico-biologico, ubicato nella propaggine sud-est del sito multisocietario Petrolchimico di Porto Marghera (ALLEGATO D), articolato in:

- sezione di accumulo ed equalizzazione;
- sezione di chiariflocculazione primaria;
- sezione di ossidazione biologica;
- sezione di ultrafiltrazione;
- sezione di postdenitrificazione;

La potenzialità nominale massima dell'Impianto di Depurazione, stabilita in fase di collaudo funzionale (ovvero in assetto di massima acclimatazione della componente batterica, massima e perfetta efficienza di apparecchiature, macchine, piping) è pari a 1850 mc/h, 550 kg/h di COD e 110 kg/h di TKN,

Il riferimento parametrico principale dell'impianto viene quindi rappresentato dai tipici elementi di trattamento degli impianti di depurazione di portata idraulica, richiesta chimica di ossigeno, azoto Kjeldhal ai quali si aggiungono i solidi sospesi per la loro importanza economica connessa allo smaltimento.

b) un impianto di post trattamento delle acque reflue, articolato in:

- sezione di accumulo e sollevamento intermedio
- sezione di post-denitrificazione biologica
- sezione di disinfezione UV

La potenzialità nominale massima di progetto dell'impianto di post trattamento è pari a 3800 mc/h e 80 kg/h di N-NO₃.

- c) una sezione di sollevamento delle acque depurate per il trasferimento allo scarico a mare. >

L'impianto di post trattamento e la sezione di sollevamento delle acque reflue sono ubicati nella propaggine nord-est della macroisola di Fusina. (ALLEGATO E).

vedi
2010

3. REGOLE ATTE AD ASSICURARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL PROCESSO DI DEPURAZIONE ED IL RISPETTO DI TUTTA LA NORMATIVA LEGISLATIVA D'AMBITO E DELLE CLAUSOLE/PRECETTI ESPRESSI AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO.

3.1 Generalità

Le acque reflue e di falda inviate dagli impianti conferitori sono convogliate all'Impianto di Depurazione tramite una rete di adduzione costituita da tubazioni interrate o aeree, riportata in ALLEGATO F.

Alcune tubazioni sono utilizzate per il collettamento di acque reflue e da falda da singoli impianti mentre altre sono comuni a più flussi provenienti da impianti diversi.

I punti di consegna delle acque reflue e di falda da parte degli impianti conferitori sono riportati in ALLEGATO G.

L'utilizzo da parte di un impianto conferitore di una tubazione di adduzione delle acque reflue e di falda diversa da quella originaria deve essere preventivamente comunicata al Gestore dell'Impianto di Depurazione che provvederà a valutare, autorizzare e se del caso apportare:

- le modifiche al sistema di controllo analitico on-line e/o di laboratorio sulla tubazione interessata dalla modifica di flusso;
- aggiornare lo schema dei flussi delle acque reflue e di falda.

Il corretto funzionamento dell'Impianto di Depurazione implica, per quanto concerne il conferimento dei flussi di acque reflue e di falda, il rispetto di alcune condizioni e modalità operative che sono riportate in apposite procedure e documenti allegati al presente regolamento:

- modalità operative per condizioni anomale di conferimento (ALLEGATO A);
- controllo quali-quantitativo dei flussi (ALLEGATO B);
- istruttoria di omologazione dei flussi (ALLEGATO C).

3.2 Schede di omologazione delle acque reflue e di falda

Le caratteristiche delle acque conferite devono rispettare i valori definiti nelle schede di omologazione predisposte da SIFA per ciascun flusso conferito all'Impianto di Depurazione ed in particolare i valori massimi (nel seguito

ed

“Limiti di Accettabilità”) per le acque reflue B0 e i valori di riferimento per le acque di falda B3.

Le schede di omologazione, allegate al Regolamento (ALLEGATO I), sono state elaborate da SIFA a seguito di una istruttoria di omologazione (ALLEGATO C) di ciascun flusso di acque reflue e di falda sulla base delle indicazioni di processo, delle analisi storiche e/o sulla base delle indicazioni fornite dai nuovi conferitori.

Le schede di omologazione riportano:

- i valori/range di riferimento per le acque reflue e di falda nella condizione standard di conferimento ed i Limiti di Accettabilità per i parametri specifici delle acque reflue che possono influire sul processo chimico-fisico-biologico di depurazione e/o sulla qualità delle acque a livello di scarico a mare;
- i controlli on-line che devono essere effettuati dai conferitori per rispettare i Limiti di Accettabilità o comunque il monitoraggio.

Il superamento dei Limiti di Accettabilità riportati nelle schede dovranno essere segnalati, seguendo le procedure di seguito descritte, al Gestore dell’Impianto di Depurazione che valuterà, in base alle condizioni operative in atto nell’impianto stesso, la possibilità di ricevere o meno il flusso interessato.

3.3 Adempimenti in condizioni normali di esercizio

Il conferimento delle acque reflue e di falda avviene senza alcuna modalità di scambio di informazioni tra le parti qualora le loro caratteristiche qualitative e quantitative rimangano nei valori di riferimento e nel caso specifico delle acque reflue rimangano all’interno dei Limiti di Accettabilità.

Avvio e fermata di un impianto conferitore, pur se condotto rispettando i Limiti di Accettabilità, devono essere comunicate al Gestore dell’Impianto di Depurazione.

Gli impianti conferitori assicurano il rispetto dei Limiti di accettabilità per le acque reflue ed i valori di riferimento per le acque di falda, nel punto di consegna dei rispettivi flussi, attraverso controlli interni ai propri limiti di batteria.

Modalità e frequenza dei controlli devono essere valutati sulla base di:

- caratteristiche e variabilità del flusso;
- indicazioni riportate nella scheda di omologazione.

Variazioni di processo da parte dell’impianto conferitore o utilizzo di nuove sostanze e preparati che determinano una modifica delle caratteristiche qualitative delle acque reflue e di falda devono essere comunicate preventivamente al Gestore dell’Impianto di Depurazione che provvederà a valutarne gli effetti ed alla riomologazione del flusso.

I conferitori provvedono al controllo della quantità e qualità dei flussi entro i propri limiti batteria di impianto mediante:

- a) misuratori di portata e analizzatori in continuo, per la verifica del rispetto dei Limiti di Accettabilità o, nel caso del loro superamento, per la valutazione dell’entità dello scostamento al fine di commisurare

le azioni per eliminare/ridurre le implicazioni sul processo di depurazione.

b) analisi di laboratorio su campioni istantanei o campioni medi, per verificare il rispetto dei limiti di accettabilità nel caso di mancanza del dato on-line (fuori servizio strumentale o impossibilità di determinazione strumentale del parametro).

Il Gestore dell'Impianto di Depurazione provvede all'effettuazione delle analisi in continuo che ritiene necessarie per la salvaguardia del processo di depurazione stesso sui flussi nei punti di consegna.

Il Gestore dell'Impianto di Depurazione si riserva la facoltà di effettuare campionamenti sui singoli flussi.

La rilevazione della misura della portata idraulica e dei parametri analizzati on-line ritenuti significativi per garantire l'efficienza del processo di depurazione (secondo quanto indicato nelle schede di omologazione) vengono teletrasmessi dagli impianti conferitori alla sala controllo dell'Impianto di Depurazione.

I costi di installazione dei misuratori di portata idraulica, degli analizzatori on-line e dei campionatori automatici sui singoli flussi sono a carico degli impianti conferitori, unitamente alla loro manutenzione e conservazione.

Il fuori servizio degli analizzatori on-line deve essere comunicato al Gestore dell'Impianto di Depurazione. Il Responsabile dell'impianto conferitore deve predisporre i controlli alternativi, anche con analisi di laboratorio per assicurare il controllo del flusso, il rispetto dei limiti di accettabilità ed il loro eventuale superamento per evitare ripercussioni sul processo di depurazione.

Per maggiori dettagli si rimanda alla procedura di metering (ALLEGATO B).

4. COMPORTAMENTI DA ADOTTARE A FRONTE DI EVENTUALI SITUAZIONI "ANOMALE" CHE COSTITUISCONO UN RISCHIO POTENZIALE PER LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI.

Gli eventi "anomali", ai sensi del presente Regolamento, sono costituiti da:

- sopravvenienze di qualsiasi natura che determinano superamenti dei Limiti di Accettabilità;
- sopravvenienze di qualsiasi natura che determinano riduzioni di efficienza del processo di depurazione;
- sovraccarichi idraulici dovuti a eventi meteorologici.

Il verificarsi di un evento anomalo deve essere immediatamente comunicato tra le Parti al fine di attuare le azioni atte a contenere e controllare le conseguenze dell'evento stesso secondo quanto definito nell'ALLEGATO A.

Il superamento dei Limiti di Accettabilità nel punto di consegna deve essere comunicato dal conferitore immediatamente al Gestore dell'Impianto di Depurazione per permettere a quest'ultimo di attuare le eventuali contromisure necessarie alla salvaguardia del processo.

La modalità operativa di gestione del superamento dei Limiti di Accettabilità è definita nell'ALLEGATO A.

In tale contesto rientra anche la gestione di sovraccarichi idraulici dovuti a eventi meteorologici particolari.

Dal momento della comunicazione del superamento dei Limiti di Accettabilità, il Gestore dell'Impianto di Depurazione provvede a valutare, a suo insindacabile giudizio e nel rispetto delle prescrizioni autorizzative e normative, la possibilità di:

- accettazione totale del flusso mettendo in atto tutte le azioni in suo potere per sfruttare la potenzialità residua del processo di depurazione;
- parzializzazione/segregazione del conferimento.

Anomalie al processo di depurazione, conseguenti a conferimenti superiori ai Limiti di Accettazione comunicati tardivamente (o non comunicati), tali da pregiudicare il corretto funzionamento dell'Impianto di Depurazione devono essere dichiarate dal Gestore e dal conferitore alle altre società del sito, eventualmente anche tramite la convocazione di una "riunione di emergenza".

5. REGOLE PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI ANCHE IN CASO DI ATTIVITÀ MANUTENTIVE DEGLI IMPIANTI, O COMUNQUE DI LIMITARNE AL MINIMO GLI EFFETTI.

L'attività di manutenzione dell'Impianto di Depurazione rientra nella casistica di:

- manutenzione routinaria: attività ricorrenti di ripristino di macchine e/o apparecchiature che non influiscono sull'assetto degli impianti.
- manutenzione programmata: episodio di manutenzione programmabile ed organizzabile discrezionalmente ed anticipatamente rispetto alla esecuzione dell'attività; in essa è ricompresa la cosiddetta "fermata". In linea di principio la manutenzione programmata, per sua natura, potrebbe determinare limitazioni temporanee della potenzialità dell'Impianto di Depurazione e conseguentemente avere effetto sull'assetto degli impianti conferitori e/o sulle capacità di stoccaggio.
- manutenzione accidentale: episodio manutentivo determinato da guasto accidentale o comunque da una circostanza imprevedibile che richiede un pronto ed immediato intervento di riparazione. Può avere, in linea di principio, riflessi sugli assetti degli impianti conferitori.

Premesso che l'efficienza del servizio di depurazione delle acque reflue è essenziale per la continuità degli assetti di marcia degli impianti conferitori, il Gestore dell'Impianto di Depurazione si adopera affinché siano messe in atto, a fronte di qualsiasi delle tre tipologie di manutenzione sopra definite, tutte le azioni efficaci a conservare l'assetto di conferimento delle acque reflue e di falda richiesto o comunque a ridurre al minimo tecnicamente ed organizzativamente conseguibile la riduzione delle prestazioni.

A fronte della suddetta esigenza di assicurare la messa in atto delle azioni più efficaci per eliminare/ridurre gli effetti sugli impianti conferitori si stabilisce che:

- 1) il Gestore dell'Impianto di Depurazione provvede a:
 - a) nel caso di manutenzione programmata:

- informare preventivamente i responsabili degli impianti conferitori in merito all'intervento da attuare, indicando i tempi e le eventuali interferenze con gli assetti di ricevimento delle acque reflue e di falda;
 - concordare con i responsabili degli impianti conferitori, se possibile, la data dell'intervento per evitare/ridurre gli effetti sui conferimenti;
- b) nel caso di manutenzione accidentale:
- informare immediatamente i responsabili degli impianti conferitori in merito all'intervento da attuare indicando i tempi e le eventuali interferenze con gli assetti di ricevimento delle acque reflue e di falda;
 - coordinare, in relazione all'eventuale incidenza di una limitazione del servizio di trattamento, le azioni per evitare/ridurre gli effetti sugli impianti conferitori attraverso l'utilizzo degli stoccaggi e delle marginalità operative dell'Impianto di Depurazione.
- 2) i Responsabili degli impianti conferitori:
- cooperano con il Gestore dell'Impianto di Depurazione al fine di rendere la gestione dell'evento ottimale al massimo livello di ragionevolezza;
 - aggiornano il Gestore dell'Impianto di Depurazione sullo stato dei propri conferimenti per permettere a quest'ultimo la visione complessiva della situazione ed intervenire per tempo, all'occorrenza, apportando i correttivi all'assetto del trattamento.
 - trasmettono annualmente il piano delle fermate programmate per permettere al Gestore dell'Impianto di Depurazione di organizzare gli eventuali interventi manutentivi nel periodo di minore incidenza sui conferimenti.

In merito alle problematiche relative ad interventi manutentivi, in generale si dà atto che nella storia dell'Impianto di Depurazione tutte le necessità manutentive sono state gestite senza che venisse seriamente penalizzata la fornitura di servizio di depurazione dell'impianto stesso.

6. COMUNICAZIONI

Le Parti convengono che tutte le comunicazioni inerenti il presente Regolamento di Conferimento avverranno ai seguenti recapiti per quanto concerne:

a) Per qualsiasi aspetto del regolamento:

Conferitore:

Cognome e Nome	Funzione	Telefono	Fax	E-mail
Fabrice Rodrigues	Responsabile di Produzione	344 0968115 041 5096 809	041 5096 900	Fabrice.rodri gues@solvay .com

SIFA:

Cognome e Nome	Funzione	Telefono	Fax	E-mail
Vecchiato Giuseppe	Resp. Impianto	041/2913800	041-2912535	Giuseppe.vecchiato@servi.zipm.it

b) Per anomalie di impianto/superamento limiti di accettabilità

Conferitore:

Cognome e Nome	Funzione	Telefono	Fax	E-mail
Vecchiato Giuseppe	Resp. Impianto	041/2913800	041-2912535	Giuseppe.vecchiato@servi.zipm.it

ALLEGATI

ALLEGATO A

PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE INVIATE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN OCCASIONE DI SITUAZIONI ANOMALE

PREMESSA

Tale procedura ha lo scopo di definire la modalità di gestione delle acque reflue e di falda in occasione di situazioni anomale che possono derivare da:

- anomalie del flusso conferito;
- riduzione di efficienza di trattamento all'Impianto di Depurazione;
- condizioni di sovraccarico idraulico ed eventi meteorologici eccezionali

Al fine di minimizzare/eliminare le possibili conseguenze derivanti da una situazione anomala, ogni impianto conferitore deve dotarsi di procedure interne che prevedano:

- la gestione della situazione anomala per riportare le acque reflue all'interno dei Limiti di Accettabilità per l'impianto biologico.
- il contenimento delle acque reflue e delle acque di falda all'interno dei propri limiti di batteria di impianto nel caso di impossibilità di ricezione all'Impianto di Depurazione.
- controlli analitici routinari del flusso.
- controlli analitici del flusso di acque reflue e di falda all'instaurarsi di potenziali cause di anomalie impiantistiche.
- interventi atti a ridurre l'invio di acque reflue e di falda all'Impianto di Depurazione in caso di sovraccarico idraulico determinato da apporti meteorici eccezionali.

Modalità di gestione di un flusso anomalo conferito

Nel caso di condizione anomala del flusso conferito, segnalata dall'impianto conferitore stesso oppure rilevata dall'Impianto di Depurazione, deve essere data comunicazione formale.

Il Gestore dell'Impianto di Depurazione assicura di mettere in atto tutte le azioni tecniche e gestionali possibili per ricevere le acque reflue con caratteristiche eccedenti i Limiti di Accettabilità inviate dall'impianto conferitore, purché ciò non determini pregiudizio per il rispetto di:

- prescrizioni autorizzative e normative;
- compatibilità di trattamento e delle potenzialità del proprio impianto.

Qualora il ricevimento delle acque reflue con caratteristiche eccedenti i Limiti di Accettabilità non risulti possibile, ovvero risulti possibile solamente in parte, al

fine di evitare implicazioni sul processo di depurazione, l'impianto conferitore deve dar corso, se richiesta dal Gestore dell'Impianto di Depurazione alla segregazione totale (nel primo caso) o parziale (nel secondo) del flusso stesso.

L'eventuale stoccaggio dei reflui con caratteristiche non conformi ai Limiti di Accettabilità dovrà avvenire:

- 1) nei serbatoi dell'Impianto di Depurazione se le acque reflue sono compatibili con il processo di depurazione.
- 2) entro i limiti di batteria dell'impianto conferitore.

La scelta da parte del Gestore dell'Impianto di Depurazione di acconsentire allo stoccaggio delle acque reflue nei serbatoi dell'Impianto di Depurazione viene effettuata sulla base di:

- quantità già accumulate all'interno dei serbatoi di stoccaggio;
- possibilità di trattamento di depurazione biologica in tempi brevi delle acque accumulate nei serbatoi di stoccaggio.

Dopo aver esaurito le possibilità di stoccaggio in area Impianto di Depurazione, il Gestore dell'Impianto di Depurazione, valutato a suo insindacabile giudizio che l'alimentazione del flusso che eccede i Limiti di Accettabilità potrebbe pregiudicare il regolare funzionamento del processo di depurazione, comunica al Responsabile dell'impianto conferitore interessato dall'anomalia la richiesta di sospensione dell'invio del flusso.

Il Responsabile dell'impianto conferitore, dopo aver provveduto alla intercettazione del refluo interessato, ne dà comunicazione al Gestore dell'Impianto di Depurazione.

Il Responsabile dell'impianto conferitore del refluo anomalo comunica anche per iscritto il rientro dei parametri all'interno dei Limiti di Accettabilità trasmettendo al Gestore dell'Impianto di Depurazione anche evidenza analitica. Il Gestore dell'Impianto di Depurazione, per iscritto, autorizza la ripresa dell'invio del flusso.

La valutazione analitica del flusso stoccato nei serbatoi dell'Impianto di Depurazione è di competenza del Gestore dell'Impianto di Depurazione che valuta le modalità di svuotamento degli stessi in relazione all'assetto dell'Impianto di Depurazione.

Modalità di gestione delle condizioni anomale nell'Impianto di Depurazione

Nel caso in cui nell'Impianto di Depurazione si verificano condizioni anomale che riducono l'efficienza del processo biologico,

- il Gestore dell'Impianto di Depurazione provvede a:
 - informare tempestivamente i Responsabili degli impianti conferitori;
 - stabilire, nel più breve tempo possibile, la causa dell'anomalia o disservizio;
 - richiedere ai Responsabili degli impianti conferitori le verifiche o gli interventi del caso per risalire alla causa della riduzione di efficienza

dell'Impianto di Depurazione ed approntare le conseguenti azioni correttive.

- il Responsabile dell'impianto conferitore provvede a:
 - eseguire specifici campionamenti ed analisi delle acque reflue e di falda ai propri limiti di batteria;
 - tenere a disposizione i campioni per successivi controlli.

Permanendo le condizioni anomale dell'Impianto di Depurazione, il Gestore dell'Impianto di Depurazione provvede a informare i Responsabili degli impianti conferitori, eventualmente anche attraverso la convocazione di una specifica riunione, nel caso in cui si profili la possibilità di dover richiedere la diminuzione/sospensione del ricevimento dei flussi alla depurazione.

Nel caso in cui l'eventuale protrarsi dell'anomalia di processo all'interno dell'Impianto di Depurazione comporti la necessità di ridurre gli apporti al trattamento, il Gestore dell'Impianto di Depurazione richiede formalmente ai Responsabili degli impianti conferitori la riduzione dell'apporto dei flussi verso l'Impianto di Depurazione coordinandosi con loro per stabilire le tempistiche e le modalità di riduzione dei flussi stessi. La riduzione degli apporti potrà essere richiesta secondo le seguenti modalità:

- a) bilanciata proporzionalmente tra tutti gli utenti.
- b) selettiva in funzione del parametro critico da recuperare nel processo di depurazione.

Il Gestore dell'Impianto di Depurazione provvederà a mantenere i contatti diretti con i Responsabili degli impianti conferitori penalizzati dalla riduzione di carico al fine di consentirne la programmazione di assetto produttivo.

Al momento del ripristino della normale conduzione di processo di depurazione, il gestore dell'Impianto di Depurazione provvede a coordinare la ripresa dei flussi analogamente alle modalità sopra indicate ai punti a) e b).

Modalità di gestione in condizioni di sovraccarico idraulico determinato da eventi metereologici eccezionali

Il sovraccarico idraulico all'Impianto di Depurazione si manifesta di norma in caso di eventi piovosi che comportino un aumento dei volumi idrici da far defluire dagli impianti conferitori verso l'Impianto di Depurazione unitamente alle acque di processo. Rientrano tra gli eventi metereologici eccezionali anche condizioni di basse temperature che comportino:

- precipitazioni nevose e conseguente apporto idrico al momento del loro scioglimento.
- necessità di aumentare significativamente le misure antigelo a salvaguardia delle apparecchiature degli impianti.

L'attivazione del piano di intervento in caso di sovraccarico idraulico scatta nel momento in cui si verifichi la contemporaneità delle seguenti condizioni:

- raggiungimento del massimo valore di portata idraulica trattabile dall'Impianto di Depurazione biologica (in genere la portata di targa dell'impianto salvo particolari condizioni operative che ne potrebbero limitare la potenzialità).

- raggiungimento di predefiniti volumi dei serbatoi interni all’Impianto di Depurazione; in ogni caso il Responsabile dell’impianto conferitore si raccorda con il Gestore dell’Impianto di Depurazione per definire le azioni più adeguate da adottare.

In relazione ai volumi di stoccaggio utilizzati, il Gestore dell’Impianto di Depurazione richiede ai Responsabili degli impianti conferitori di attuare tutti gli interventi possibili per la riduzione dell’apporto idrico.

La gestione degli apporti idrici all’Impianto di Depurazione attraverso l’utilizzo dei serbatoi di stoccaggio dell’Impianto di Depurazione è di competenza del Gestore dell’Impianto di Depurazione, che dovrà considerare anche la disponibilità di ricevimento/accumulo da parte dell’impianto di post-trattamento.

Al termine della situazione di sovraccarico idraulico il Gestore dell’Impianto di Depurazione ne dà comunicazione al Responsabile dell’impianto conferitore e si coordina con lo stesso per riportare il flusso ai valori standard.

ALLEGATO B
PROCEDURA DI METERING

Il “metering” definisce le modalità di determinazione delle portate idrauliche e degli inquinati, conferiti all’Impianto di Depurazione, ai fini della gestione operativa dell’impianto stesso nonché della gestione contrattuale.

Il controllo viene effettuato mediante strumentazione on-line (misuratori di portata idraulica e analizzatori) ed analisi di laboratorio ed è finalizzato a:

- a) controllare il rispetto dei Limiti di Accettabilità e misurarne l’eventuale superamento per permettere l’attuazione delle contromisure necessarie ad eliminarne/ridurne gli effetti;
- b) monitorare, attraverso i dati rilevati, l’andamento dei conferimenti.

Il metering si suddivide in:

- a) campionamento delle acque reflue e di falda (vedi paragrafo 1);
- b) analisi di laboratorio delle acque reflue e di falda (vedi paragrafo 2);
- c) rilevamento strumentale della misura di portata (vedi paragrafo 3);
- d) rilevamento della quantità di fanghi smaltiti (vedi paragrafo 4)
- e) elaborazione dati

1. CAMPIONAMENTO

1.1. Attività di campionamento

Il campionamento viene effettuato in corrispondenza dei punti di consegna o altro punto definito tra le parti mediante campionatori automatici predisposti sul flusso di ciascun impianto conferitore.

Nel caso di anomalie contingenti nel flusso conferitore o indisponibilità temporanea dei campionatori automatici, verranno prelevati campioni istantanei.

1.2. Campionatori

I campionatori, collocati all’interno di box chiusi in modo che l’accesso possa avvenire solamente in presenza di ambo le Parti, devono essere funzionali al prelievo di aliquote di acque reflue in accordo a quanto indicato nel Piano Analitico.

Ogni organo di intercettazione del sistema di prelievo deve essere interno al box di cui sopra. Il prelievo di quota di campione contenuto all’interno del campionatore viene eseguito da SIFA in presenza del personale della controparte.

Sono a carico dei conferitori gli oneri di installazione e manutenzione dei sistemi di campionamento rispondenti alle specifiche fornite da SIFA.

In caso di disservizio dei sistemi di campionamento automatico, vale quanto riportato al punto 1.5.

SIFA si riserva comunque la facoltà di verificare il corretto funzionamento dei campionatori automatici.

1.3. Frequenza di campionamento

La frequenza di campionamento e la successiva analisi sia ai fini contrattuali che di controllo delle caratteristiche delle acque reflue e di falda viene effettuata con frequenza stabilita nel Piano Analitico.

Il Piano Analitico viene concordato fra le Parti (**ALLEGATO H**) fermo restando che la valutazione ultima è di competenza del Gestore dell'Impianto di Depurazione. Nel caso in cui una delle Parti evidenzia successivamente una insufficienza del succitato Piano Analitico, può richiedere una revisione, concordando le integrazioni. Le Parti inoltre stabiliscono che, sulla base degli andamenti analitici, potranno essere concordate differenti frequenze di campionamento ed analisi. Questi differenti accordi saranno verbalizzati e sottoscritti tra le Parti, e SIFA provvederà ad aggiornare il Piano Analitico concordato.

1.4. Rapporto con i Responsabili degli Impianti Conferitori

In fase di campionamento entro i limiti di batteria degli impianti conferitori, sarà cura di SIFA preavvertire i Responsabili degli impianti conferitori stessi sia per ottemperare alle vigenti norme di sicurezza e riservatezza, sia per accedere congiuntamente ai campionatori e consentire eventuale verifica in contraddittorio.

I Responsabili degli impianti conferitori forniranno la massima collaborazione al fine di favorire la rapida attuazione delle operazioni di campionamento.

1.5. Procedure relative al fuori servizio

Le Parti concordano che nel caso di fuori servizio del sistema di campionamento automatico si utilizzerà, ove possibile, altra apparecchiatura funzionante sulla linea. Nel caso non sussistano le succitate condizioni, le Parti concordano che si assuma il campionamento giornaliero istantaneo prelevato nel punto più prossimo al punto di consegna.

2. ANALISI DI LABORATORIO

2.1. Analisi

L'attività analitica, viene effettuata utilizzando le metodiche ufficiali riconosciute a livello internazionale ed indicate nel Piano Analitico o metodiche interne, condivise tra le parti, nel caso di specificità che non consentano l'utilizzo delle metodiche ufficiali.

Il controllo analitico delle acque reflue e di falda prevede due diversi ambiti di intervento:

- a) determinazione dei parametri comuni definiti nel Piano Analitico (es. COD, TKN, Solidi Sospesi, etc.);
- b) determinazione di parametri specifici, caratteristici di ogni singolo refluo, con cadenza quadrimestrale, finalizzata al monitoraggio del carico inquinante dei parametri specifici di processo in raffronto ai dati di omologazione.

2.2. Risultati analitici e gestione delle eventuali analisi in contraddittorio

SIFA procederà ad effettuare le analisi secondo il Piano Analitico concordato.

Alla controparte verrà fornito lo stesso campione del refluo per l'effettuazione di eventuali analisi in proprio.

SIFA, una volta effettuate le analisi, comunicherà alla controparte per iscritto i relativi risultati.

Entro 7 giorni a decorrere da tale comunicazione, la controparte potrà richiedere una verifica delle analisi qualora dalle prove risultasse uno scostamento al di fuori del range di precisione delle singole analisi definito dalla metodica utilizzata.

Si concorda che, qualora la controparte non richieda la verifica del dato di SIFA entro i succitati 7 giorni, i dati analitici riscontrati da SIFA faranno fede ai fini dell'applicazione del Contratto.

Nel caso in cui la controparte richieda la verifica, motivando la richiesta con valori al di fuori del succitato range di precisione analitica, verrà utilizzato il terzo campione per effettuare un'analisi in presenza di tecnici di entrambe le Parti, presso uno dei due laboratori.

Il risultato di questa ulteriore verifica farà fede ai fini dell'applicazione del Contratto.

3. STRUMENTAZIONE DI MISURA DELLA PORTATA

3.1. Generalità

Il conferimento dei singoli flussi di acque reflue e di acque di falda deve avvenire ai punti di consegna, di cui all'articolo 4 del Contratto, individuati nell'ALLEGATO G.

Ogni flusso alimentato all'Impianto di Depurazione deve essere misurato mediante apposita strumentazione dotata di totalizzatore giornaliero.

Tutta la strumentazione di misura della portata deve avere una precisione del $\pm 1,5\%$; la contabilizzazione complessiva dei flussi ricevuti sarà a cura di SIFA che provvederà a ripartire in proporzione percentuale le eventuali differenze tra le quantità idrauliche conferite e quelle misurate in alimentazione all'Impianto di depurazione. Nelle more di adeguamento della strumentazione installata alla precisione sopraindicata, la ripartizione sarà effettuata in modo proporzionale alla precisione stessa dei singoli misuratori.

Il gruppo di misura dovrà essere provvisto di by-pass per consentire interventi di manutenzione. La valvola di by-pass dovrà essere chiusa e piombata con sigilli delle Parti. Ogni operazione che comporti la spiombatura dovrà essere comunicata preventivamente alla controparte.

3.2. Trasmissione dei dati on-line

Le misure di portata dovranno essere trasmesse al sistema DCS dell'Impianto di Depurazione; per la trasmissione dei succitati segnali dovranno essere individuate tra le parti le soluzioni tecnico-economiche più opportune. I costi del mezzo

trasmissivo e delle apparecchiature per l'invio dei dati alla sala controllo dell'Impianto di Depurazione sono a carico degli impianti conferitori.

3.3. Procedure relative al fuori servizio o staratura della strumentazione

In occasione di un fuori servizio del sistema di misura, il Responsabile dell'impianto conferitore dovrà segnalare, per iscritto, il guasto al Gestore dell'Impianto di Depurazione, provvedendo a far ripristinare la misura al più presto possibile. Il Responsabile dell'impianto conferitore dovrà trasmettere al Gestore dell'Impianto di Depurazione la certificazione di taratura dello strumento ripristinato.

Le Parti concordano che nel caso di fuori servizio degli strumenti di misura (e fino al momento della trasmissione della certificazione di taratura dello strumento ripristinato) farà fede, ove possibile, altra apparecchiatura funzionante sulla linea. Nel caso non sussistano le suddette condizioni, le Parti concordano che si assuma quale misura di riferimento la media oraria dei dieci giorni precedenti la comunicazione attestante il fuori servizio dello strumento. Perdurando l'indisponibilità della misura le parti definiranno le modalità di riferimento.

3.4. Metodologia delle tarature periodiche

Le tarature e le verifiche periodiche devono essere effettuate ogni sei mesi dal Responsabile dell'impianto conferitore.

I costi delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario.

A fine taratura sarà fornita al Gestore dell'Impianto di Depurazione la documentazione tecnica relativa.

L'eventuale errore rilevato e dichiarato nel certificato di taratura dello strumento sarà utilizzato per eventuali correzioni dei quantitativi rilevati nel periodo intercorrente tra il primo giorno del mese di taratura e la data dell'intervento.

3.5. Manutenzione

Gli oneri di manutenzione degli strumenti di misura definiti tra le parti sono a carico dell'impianto conferitore.

4. RILEVAMENTO DELLA QUANTITÀ DI FANGHI SMALTITI

I fanghi derivanti dalle operazioni di trattamento delle acque reflue vengono smaltiti secondo le seguenti modalità alternative:

- a) termodistruzione nel forno inceneritore della piattaforma integrata Fusina-Marghera;
- b) incenerimento in forno esterno alla piattaforma.

Nel caso di smaltimento nel forno della piattaforma il fango è soggetto a parziale disidratazione mediante centrifugazione e successiva iniezione nel forno mediante pompe a pistoni.

La rilevazione della quantità di fango iniettato nel forno avviene attraverso un sistema di misura ed analisi dei fanghi costituito da:

PROPRIETARI
?

el

- sistema di rilevazione, con totalizzatore riportato a DCS, del numero di iniezioni di fango (conteggio volumetrico); il sistema di conteggio del numero di iniezioni viene verificato semestralmente da ditta qualificata;

- analisi, tre volte alla settimana, di laboratorio su campioni istantanei per la determinazione della concentrazione della "frazione secca" e della densità dei fanghi;

- calcolo mensile del peso di fanghi iniettati nel forno mediante utilizzo del valore volumetrico derivante dal n. di iniezioni e del valore medio rilevato nel mese della densità dei fanghi stessi.

Nel caso di smaltimento in impianto di incenerimento esterno la quantità smaltita viene misurata mediante rilevazioni con pesa di stabilimento.

La determinazione della concentrazione della "frazione secca" dei fanghi filtopressati sarà determinata mediante analisi di laboratorio effettuate tre volte alla settimana.

L'eventuale differenza tra la quantità di fanghi effettivamente smaltiti e quella derivante dal calcolo delle quantità conferite (COD, TKN, N.NO₃, ed SST) utilizzando le formule riportate in allegato 5 al presente contratto sarà soggetto a conguaglio tra i conferitori in proporzione ai rispettivi fanghi derivanti dal calcolo di cui sopra.

Eventuali modalità di smaltimento diverse da quelle sopraindicate o modalità di determinazione dei quantitativi smaltiti saranno oggetto di verifiche congiunte tra le parti.

5 ELABORAZIONE DATI

Sulla base dei dati di portata idraulica rilevati e dall'esito delle analisi effettuate sui singoli flussi il Gestore dell'Impianto di Depurazione elabora il bilancio complessivo delle acque reflue e di falda con frequenza almeno trimestrale per la valutazione quantitativa dei conferimenti rispetto agli impegni di conferimenti annui riportati allo stesso periodo. I dati di conferimento consuntivati trimestralmente saranno trasmessi dal Gestore dell'Impianto di Depurazione al Responsabile dell'impianto conferitore, ciascuno per la parte di specifica competenza.

ALLEGATO C - PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E DI FALDA CONFERITE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

PREMESSA

L'accettazione nell'Impianto di Depurazione dei flussi di acque reflue e di falda conferite all'Impianto di Depurazione è soggetta ad una fase di valutazione preliminare, denominata "omologazione delle acque reflue e di falda" finalizzata a definire:

- il processo di produzione delle acque reflue e di falda e le relative problematiche/ variazioni quali-quantitative nei diversi assetti dell'impianto conferitore.
- la compatibilità e l'efficacia del trattamento di depurazione biologica con la tipologia delle acque reflue e di falda.
- il rispetto dei vincoli di accettazione indicati nell'autorizzazione all'esercizio dell'Impianto di Depurazione.

Qualora i flussi già conferiti all'Impianto di Depurazione, per motivi riconducibili a variazioni di assetto produttivo, utilizzo di sostanze diverse da quelle finora impiegate nel processo o altro, comportino, o possano comportare, variazioni quali-quantitative rispetto agli standard di conferimento, sono sottoposti ad un nuovo iter di omologazione.

La procedura di omologazione di un nuovo flusso è articolata secondo lo schema di seguito riportato. La fase di riomologazione segue tutto o in parte, a giudizio del tecnico responsabile di SIFA, quanto elencato nel citato schema di omologazione di un nuovo reflu, in funzione delle implicazioni note o prevedibili che le modifiche del flusso possono comportare al processo di depurazione.

OMOLOGAZIONE

L'omologazione di un nuovo flusso viene effettuata dal tecnico responsabile di SIFA sulla base di:

- 1) valutazione delle informazioni tecniche e analitiche, fornite dai richiedenti, che comprendono:
 - a. il processo da cui derivano le acque reflue e le sostanze utilizzate come materie prime.
 - b. le caratteristiche del reflu:
 - i. concentrazione idrogenionica;
 - ii. analisi chimiche di caratterizzazione dettagliate in relazione al processo da cui derivano le acque reflue.
 - iii. valutazione delle variazioni quali-quantitative delle acque reflue nei diversi assetti dell'impianto conferitore e/o anomalie di processo.
 - c. le caratteristiche di riferimento delle acque di falda.
- 2) valutazione, in relazione ai dati forniti, della compatibilità del nuovo flusso con le caratteristiche tecniche dell'Impianto di Depurazione, con le

problematiche di depurazione biologica e con le prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio.

- 3) consegna, a seguito della valutazione positiva della fase preliminare, da parte del conferitore di un campione rappresentativo del flusso da trattare nell'Impianto di Depurazione; su tale campione verranno effettuate:
 - a. le analisi di conferma delle caratteristiche precedentemente dichiarate.
 - b. ricerca di altre sostanze non dichiarate nella scheda la cui valutazione preliminare risulta necessaria per le eventuali implicazioni col processo di depurazione biologica.
 - c. prova di biodegradabilità del refluo per la definizione del rendimento di depurazione e per l'individuazione di eventuali fenomeni di inattivazione del processo stesso a causa di presenza di eventuali sostanze inibenti non evidenziate nel corso della valutazione preliminare.

Nel caso di esito positivo della procedura viene prodotta una scheda di omologazione nella quale si definiscono:

- eventuali modalità di conferimento;
- gli eventuali controlli chimico-fisici da effettuare on-line;
- i controlli chimico-fisici da effettuare periodicamente per le verifiche complessive delle caratteristiche del refluo.
- le modalità di campionamento (istantaneo, medio composito ecc.).
- i valori standard di conferimento delle acque reflue e di falda;
- i Limiti di Accettabilità delle acque reflue.


**ALLEGATO D - PLANIMETRIA CON UBICAZIONE DELL'IMPIANTO
DI DEPURAZIONE**



**ALLEGATO E – PLANIMETRIA CON UBICAZIONE DELL'IMPIANTO
DI POST-TRATTAMENTO**

ed

ALLEGATO E - MACROISOLA DI FUSINA
UBICAZIONE IMPIANTO DI POSTI-TRATTAMENTO



6

ALLEGATO F – RETE DI ADDUZIONE DELLE ACQUE REFLUE

al

ALLEGATO G – PUNTI DI CONSEGNA

A handwritten signature or mark, possibly initials, located in the bottom right corner of the page.

ALLEGATO H - PIANO ANALITICO

al

ALLEGATO I - SCHEDE DI OMOLOGAZIONE



ALLEGATO I

SIFA - SCHEDE DI OMOLOGAZIONE

CARATTERISTICHE DI RIFERIMENTO DELLE ACQUE REFLUE CONFERITE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

SOLVAY

Tab. 1 – parametri di riferimento

Parametro	Valore di riferimento
Portata idraulica	40-50 mc/h
COD	40 mg./l
TKN	10 mg./l
SST	300 mg. /l
pH	7-10
P.PO4	1 mg. /l
Temperatura – limite massimo	35°

Tab. 2 – Parametri specifici

Parametro	Valore di riferimento
Calcio	250 mg/l
Fluoro	50 mg/l

61

ALLEGATO 2

QUANTITA' ANNUE DELLE ACQUE REFLUE (REFLUI B0) E CORRISPETTIVI MENSILI

1 – QUANTITA' STANDARD DI RIFERIMENTO

Parametro	u.d.m.	quantità
1. Volume	m ³ /anno	230.000
2. COD	kg/anno	2.600
3. SST	kg/anno	70.000
4. TKN	kg/anno	500
5. N-NO ₃ + N-NO ₂	kg/anno	900
6. Alcalinità	keq/anno	900
7. Fabbisogno di Acido Acetico	kg/anno	29.182
8. Produzione di fanghi al 16% di secco	kg/anno	264.500

I parametri di cui ai punti da 1 a 6 sono i valori *standard* dichiarati dei reflui B0 che SOLVAY si impegna a conferire.

I parametri di cui ai punti 7 e 8 sono calcolati in funzione dei parametri dichiarati da SOLVAY ai punti precedenti. In particolare

- Il fabbisogno di acido acetico è stato calcolato come apporto di sostanza organica da aggiungere al COD necessario affinché il singolo flusso refluo possa mantenere un rapporto F/M del biologico PIF non inferiore a 0.1 giorno.
- La produzione di fanghi è stata calcolata in funzione dei parametri TKN, COD, acido acetico e SST.

2 – CORRISPETTIVO MENSILE IN CONDIZIONI STANDARD

a) Quota fissa QF₀	€/mese	17.953,75
(in cui la percentuale di incidenza del personale è pari al 16%)		
b) Quota variabile così suddivisa	€/mese	12.957,09
TKN	€/mese	3.436,54
COD e acido acetico	€/mese	4.326,06
SST	€/mese	599,12
N.NO ₃	€/mese	71,22
Alcalinità	€/mese	282,00
Portata	€/mese	2.124,12
Smaltimento fanghi	€/mese	2.118,03

Le valorizzazioni delle quote variabili derivano dalle formule di calcolo dei compensi riportate in allegato 5 applicate alle quantità standard di riferimento ed ai valori di riferimento iniziali di seguito indicati:

C.U.energia = costo unitario dell'energia elettrica: 0,113164 Euro/kwh

C.U.ossigeno = costo unitario dell'ossigeno: 0,091574 Euro/Nmc.

C.U.vapore5 = costo unitario del vapore a 5 ate: 0,030931 Euro/kg

C.U.vapore18 = costo unitario del vapore a 18 ate: 0,034134 Euro/kg

C.U.H2SO4 = costo unitario dell'acido solforico in soluzione pari a 0,076 Euro/kg

C.U.ac.acetico = costo unitario dell'acido acetico in soluzione pari a 0,495 Euro/kg

ALLEGATO 3

QUANTITA' ANNUA DELLE ACQUE DI FALDA (REFLUI B3)

1 – QUANTITA' DI RIFERIMENTO

Descrizione	u.d.m.	Quantità
Volume reflui B3	m ³ /anno	3.189

(*) la quantità di riferimento iniziale, riportata in tabella, è derivata dai dati di drenaggio nel periodo aprile 2008÷settembre 2009 relativi alla sponda nord del canale industriale sud e rapportata all'intero marginamento della macroisola del petrolchimico.

Successivamente la quantità sarà ridefinita annualmente sulla base dell'effettivo stato di drenaggio di competenza dello stabilimento petrolchimico di cui SOLVAY sostiene l'onere in percentuale pari al 2,9%

2 – TARIFFE

La tariffa complessiva è pari a €/mc 4,000 a moneta 2009 ed è così composta:

a) Componente fissa QF ₀	€/m ³	3.475
b) Componente variabile	€/m ³	0.525

La tariffa è strutturata come di seguito riportato:

$$\text{Tariffa B3 (€/m}^3\text{)} = E \times \text{c.u.energia} + K = 4.638 \times \text{c.u.energia} + 3.475 \times (0.84 + 0.16 L_{n_2})$$

ove E = costante relativa a consumi energetici pari a 4.638 kWh/m³;

c.u.energia = costo unitario energia (€/kWh), soggetto ad aggiornamento trimestrale;

K = componente fissa calcolata con riferimento all'anno n₀ e pari a 3.475 €/m³, soggetta ad aggiornamento ISTAT.

L_{n₂} = indice del costo del lavoro come definito in allegato 5

ALLEGATO 4

FORMULE DI ADEGUAMENTO DEI COMPENSI VARIABILI REFLUI B0

SERVE IL BILANCIO TECNICO DELL'IMP. : x acqua

Compensi TKN

se massa totale TKN > 68.300 kg/anno, ovvero > 65% della quantità standard di riferimento complessiva pari 105.140 kg:

$$\text{TKN (€/periodo)} = [12,6858 \times \text{c.u.energia} \times \text{TKN}_{\text{standard i-esimo}}] + [0,3032 \times \text{TKN}_{\text{standard i-esimo}}] + [4,77 \times (Q_i \text{ CTKN}_{i\text{effettivo}} \times \text{c.u.ossigeno}) + [1,7990 \times Q_i \text{ effettivo} \times \text{c.u.vapore18}]]$$

se massa totale TKN < 68.300 kg/anno, ovvero < 65% della quantità standard di riferimento complessiva pari 105.140 kg:

$$\text{TKN (€/periodo)} = [6,6305 \times \text{c.u.energia} \times \text{TKN}_{\text{standard i-esimo}}] + [0,3032 \times \text{TKN}_{\text{standard i-esimo}}] + [4,77 \times (Q_i \text{ CTKN}_{i\text{effettivo}} \times \text{c.u.ossigeno}) + [1,7990 \times Q_i \text{ effettivo} \times \text{c.u.vapore18}]]$$

Compensi COD e acido acetico

se massa totale COD > 1.395.464 kg/anno, ovvero > 70% della quantità standard di riferimento complessiva pari 1.993.520 kg:

$$\text{COD (€/periodo)} = [0,6341 \times \text{c.u.energia} \times \text{COD}_{\text{standard i-esimo}}] + [0,0051 \times \text{COD}_{\text{standard i-esimo}}] + [1,04 \times (Q_i \text{ CCOD}_{i\text{effettivo}} \times \text{c.u.ossigeno}) + [0,4924 \times Q_i \text{ effettivo} \times \text{c.u.vapore5}]]$$

se massa totale COD < 1.395.464 kg/anno, ovvero < 70% della quantità standard di riferimento complessiva pari 1.993.520 kg:

$$\text{COD (€/periodo)} = [0,2299 \times \text{c.u.energia} \times \text{COD}_{\text{standard i-esimo}}] + [0,0051 \times \text{COD}_{\text{standard i-esimo}}] + [1,04 \times (Q_i \text{ CCOD}_{i\text{effettivo}} \times \text{c.u.ossigeno}) + [0,4924 \times Q_i \text{ effettivo} \times \text{c.u.vapore5}]]$$

$$\text{Ac.Acetico (€/periodo)} = [5,7828 \times \text{c.u.energia} \times \text{ac.acetico}_{\text{standard i-esimo}}] + [0,0816] \times \text{ac.acetico}_{\text{standard i-esimo}} + [1 \times (\text{ac.acetico})_{i\text{effettivo}} \times 0,78 \times \text{c.u.ossigeno}] + [(\text{ac.acetico})_{i\text{effettivo}} \times \text{c.u.ac.acetico}]$$

(per la ripartizione della voce (ac.acetico)_i effettivo tra i singoli utenti cfr. NOTA 1 della scheda 2)

Compensi SST

$$\text{SST (€/periodo)} = [0,5880 \times \text{c.u.energia} \times \text{SST}_{\text{standard i-esimo}}] + [0,0104 \times \text{SST}_{\text{standard i-esimo}}] + [0,0258 \times (Q_i \times \text{C}_{\text{SST } i})_{\text{effettivo}}]$$

Compensi N/NO3

$$\text{N_NO3 (€/periodo)} = [8,3760 \times \text{c.u.energia} \times \text{N_NO3}_{\text{standard i-esimo}}]$$

Compensi Alcalinità

$$\text{Alcalinità (€/periodo)} = [49,4382 \times \text{alcalinità}_{i\text{-esima effettiva}} \times \text{c.u.H2SO4}]$$

Compensi Portata

se portata totale Q > 7.525.500 mc/anno, ovvero > 75% della quantità standard di riferimento complessiva pari 10.034.000 mc:

$$\text{Portata (€/periodo)} = [0,5605 \times \text{c.u.energia} \times \text{Q}_{\text{standard i-esimo}}] + [0,0272 \times \text{Q}_{\text{standard i-esimo}}] + [0,1784 \times Q_i \text{ effettivo} \times \text{c.u.energia}]$$

se portata totale Q < 7.525.500 mc/anno, ovvero < 75% della quantità standard di riferimento complessiva pari 10.034.000 mc:

$$\text{Portata (€/periodo)} = [0,5354 \times \text{c.u.energia} \times \text{Q}_{\text{standard i-esimo}}] + [0,0272 \times \text{Q}_{\text{standard i-esimo}}] + [0,1784 \times Q_i \text{ effettivo} \times \text{c.u.energia}]$$

61

trattamento esclusivo a carico del flusso ENI
 flottazione (€/periodo) = 1.277.500 kWh/anno x c.u.energia

Compensi Fanghi

Fanghi (€/periodo) = ((0,24 x 0,16 / 0,40) x Fanghi calcolati al 16% di secco (kg/periodo))

Fanghi calcolati al 16% di secco (kg/periodo) = { 0,2 x [(Q_i C_{CODi})_{effettivo} + ac. acetico_i _{effettivo} x 0,78] x 0,8 } / 0,16 + [0,15 x (Q_i C_{TKNi})_{effettivo}] / 0,16 + [(Q_i C_{SST i})_{effettivo} + 0,058 x Q_i_{effettivo}] / 0,16 } x 1.05 (*)

(*) dove 1.05: è il margine compensativo di precisione dei coefficienti empirici.

Definizione dei simboli

Q _{standard tot}	= portata idraulica totale in condizioni standard [mc/periodo]
Q _{standard i-esimo}	= portata idraulica in condizioni standard dell'utente i-esimo [mc/periodo]
Q _i _{effettivo}	= portata idraulica effettivamente conferita dall'utente i-esimo [mc/periodo]
TKN _{standard tot}	= massa di TKN totale in condizioni standard [kg _{TKN} /periodo]
TKN _{standard i-esimo}	= massa di TKN dell'utente i-esimo in condizioni standard [kg _{TKN} /periodo]
(Q _i C _{TKNi}) _{effettivo}	= massa di TKN effettivamente conferita dall'utente i-esimo [kg _{TKN} /periodo]
COD _{standard tot}	= massa di COD totale in condizioni standard [kg _{COD} /periodo]
COD _{standard i-esimo}	= massa di COD dell'utente i-esimo in condizioni standard [kg _{COD} /periodo]
(Q _i C _{COD i}) _{effettivo}	= massa di COD effettivamente conferita dall'utente i-esimo [kg _{COD} /periodo]
ac.acetico _{standard tot}	= massa totale di Acido Acetico in soluzione in condizioni standard [kg _{ac.acetico} /periodo]
ac.acetico _{standard i-esimo}	= massa di Acido Acetico in soluzione in condizioni standard attribuita all'utente i-esimo [kg _{ac.acetico} /periodo]
ac.acetico _i _{effettivo}	= massa effettiva di Acido Acetico in soluzione attribuita all'utente i-esimo [kg _{ac.acetico} /periodo]
SST _{standard tot}	= massa di SST totale in condizioni standard [kg _{SST} /periodo]
SST _{standard i-esimo}	= massa di SST dell'utente i-esimo in condizioni standard [kg _{SST} /periodo]
(Q _i C _{SST i}) _{effettivo}	= massa di SST effettivamente conferita dall'utente i-esimo [kg _{SST} /periodo]
N _{NO3} _{standard tot}	= massa di N _{NO3} totale in condizioni standard [kg _{N_{NO3}} /periodo]
N _{NO3} _{standard i-esimo}	= massa di N _{NO3} dell'utente i-esimo in condizioni standard [kg _{N_{NO3}} /periodo]
alcalinità _{standard tot}	= alcalinità totale in condizioni standard [keq/periodo]
alcalinità _{i-esimo} _{effettiva}	= alcalinità effettiva dell'utente i-esimo in condizioni standard [keq/periodo]
c.u.energia	= costo unitario energia [€/kwh]
c.u.ossigeno	= costo unitario ossigeno [€/NmcO ₂]
c.u.vapore5	= costo unitario vapore 5ate [€/kg _{vapore}]
c.u.vapore18	= costo unitario vapore 18ate [€/kg _{vapore}]
c.u.ac.acetico	= costo unitario acido acetico in soluzione [€/kg _{ac.acetico}]
c.u.H2SO4	= costo unitario acido solforico in soluzione [€/kg]
c.u.fanghi	= costo unitario smaltimento fanghi [€/kg] fango disidratato

ALLEGATO 5

DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER L'AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE

Con riferimento agli Artt. 9.2, 9.3 e 9.4 del Contratto, i parametri sulla base dei quali saranno aggiornate le tariffe sono i seguenti.

Quota fissa

• Trattamento Reflui B0

La quota fissa sarà aggiornata annualmente secondo la formulazione:

$$QF_n = QF_0 \times (0.84 + 0.16 L_n)$$

nella quale:

L_n = indice del costo del lavoro ad aggiornamento annuale mediante l'utilizzo della seguente formula:

$$L_n = L/L_0$$

dove:

QF_0 = valore iniziale della quota/componente fissa, riportato al punto 2 dell'All. 2 e punto 2 dell'All. 3;

L : Indice ISTAT (Tavola 14-15 Base 2005= 100) delle retribuzioni contrattuali per operai ed impiegati dell'Industria Chimica, esclusi assegni familiari, relativo al mese di settembre dell'anno precedente a quello di applicazione riveduto, se del caso, in relazione ad eventuali provvedimenti governativi non recepiti dall'indice STAT;

L_0 : Indice ISTAT definito come sopra relativo al mese di settembre dell'anno 2008, pari a 109,5.

• Trattamento Reflui B3

La quota fissa sarà aggiornata annualmente secondo la formulazione:

$$QF_n = QF_0 \times (0.84 + 0.16 L_{n2})$$

nella quale:

L_{n2} = indice del costo del lavoro ad aggiornamento annuale mediante l'utilizzo della seguente formula:

$$L_{n2} = L/L_0$$

dove:

L: Indice ISTAT (Tavola 14-15 Base 2005= 100) delle retribuzioni contrattuali per operai ed impiegati dell'Industria Chimica, esclusi assegni familiari, relativo al mese di settembre dell'anno precedente a quello di applicazione riveduto, se del caso, in relazione ad eventuali provvedimenti governativi non recepiti dall'indice STAT;

L_0 : Indice ISTAT definito come sopra relativo al mese di settembre dell'anno 2009, pari a 112,5.

Quota variabile

I parametri e le modalità di adeguamento della quota variabile sono i seguenti:

c.u.energia =	costo unitario dell'energia elettrica espresso in Euro/kwh
c.u.ossigeno =	costo unitario dell'ossigeno espresso in Euro/Nmc.
c.u.vapore5 =	costo unitario del vapore a 5 ate espresso in Euro/kg
c.u.vapore18 =	costo unitario del vapore a 18 ate espresso in Euro/ kg
c.u.H2SO4 =	costo unitario dell'acido solforico in soluzione espresso in Euro/ kg
c.u.ac.acetico =	costo unitario dell'acido acetico in soluzione espresso in Euro/ kg

Per le voci **c.u.energia**, **c.u.vapore5**, **c.u.vapore18** è previsto un aggiornamento trimestrale sulla base dei costi medi sostenuti e documentati nel trimestre di riferimento.

Per le voci **c.u.ossigeno**, **c.u.H2SO4**, **c.u.ac.acetico**, è previsto un aggiornamento trimestrale sulla base dei costi medi sostenuti e documentati nell'anno di riferimento.